



PROF. AVV. FRANCO FOCARETA
Docente di Diritto del Lavoro nell'Università di Bologna
STUDIO LEGALE FOCARETA

Via Zamboni 7 - 40126 Bologna •tel.051/273099 - fax 051/279403

ILL.MO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO

- ROMA -

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

IN RELAZIONE AL RICORSO R.G. 12598/2023

Promosso da:

Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) (c.f. 80163950589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* e Amministratore, sig. Giuseppe Picconi (c.f. PCCGPP75H24H282F) in virtù dei poteri conferiti giusta delibera di Segreteria Confederale rep. 20488 del 04.08.2021 e nomina ad amministratore e rappresentante legale rep. 20.489 del 04.08.2021 notaio Alfonso Colucci in Roma (**all. A**), con sede in Roma, via delle Corso Italia n. 25, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, dal Prof. Avv. Franco Focareta (c.f. FCRFNC59D15D643S - fax 051/279403 – pec franco.focareta@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, e l'Avv. Domenico Fata (c.f. FTADNC59H16D086K – fax 051.230505 - pec domenico.fata@ordineavvocatibopec.it) del Foro di Bologna, con domicilio presso il domicilio digitale dei suoi difensori e domicilio fisico presso la segreteria del TAR Lazio.

CONTRO

- La **Presidenza della Repubblica**, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona della Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (p.e.c.: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);



- il **Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel)**, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (c.f. 80224030587), domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 e con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia (p.e.c.: *ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it*);

E NEI CONFRONTI

- **Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, alla Via Barberini n. 36 (00187);

- **Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali (CIU)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, alla Via A. Gramsci n. 34 (00197);

- **Confederazione dei funzionari direttivi, dirigenti e delle elevate professionalità della funzione pubblica (CONFEDIR)** (c.f. 97100930581), in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Michele Poerio, con sede legale in Roma, alla Via Ezio n. 24 (00192);

- **Confederazione INTESA per l'Autonomia Sindacale (CONFINTESA)** in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Prudeniano, con sede legale in Roma, alla Via Boezio n. 14 (00193);

- **Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, Viale Trastevere n. 60 (00153);

- **Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori (CISAL)** (c.f. 80418520583), in persona del Segretario Generale e legale rappresentante *pro tempore*, dott. Francesco Cavallaro, con sede legale in Roma, alla Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B (00187);

- **Unione Sindacati di Base (USB)** (c.f. 97606270581), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Marco Benvenuto, con sede legale in Roma, alla Via dell'aeroporto n. 129 (00175);

- **Unione Generale del Lavoro (UGL)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Roma, alla Via Nomentana n. 26 (00161);

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA

- del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, notificato al ricorrente con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DICA 0028704 P-4.8.1.4 del 3 ottobre 2023, con il quale è stato respinto il ricorso presentato dalla CGIL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936, avverso l'elenco dei rappresentanti delle categorie



produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato, definito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trasmesso con DICA 125 del 27 aprile 2023 (All. 1);

**NONCHÉ DEI SEGUENTI ATTI E PROVVEDIMENTI
IMPUGNATI CON RICORSO PRINCIPALE**

- del d.P.R. 8 settembre 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.09.2023, con il quale all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono stati nominati: a) i 48 rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato; b) gli otto esperti, esponenti della cultura economica, sociale e giuridica; c) gli ulteriori due esperti; d) i sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato (**all. 1, ricorso principale**);

- dell'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2023-2028, comunicato alle organizzazioni designanti in data 27 aprile 2023 – provvedimento DICA-0012570-P-2742023 (**all. 2, ricorso principale**);

- dei decreti, di estremi e data sconosciuti, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;

- del silenzio, comunque, serbato dall'Amministrazione sui ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati;

- della deliberazione del Consiglio dei ministri, allo stato sconosciuta al ricorrente, adottata nella riunione del 7 settembre 2023, con la quale sono stati nominati i rappresentanti delle categorie produttive del CNEL;

- dell'atto del Presidente CNEL del 12 settembre 2023 di fissazione della cerimonia di insediamento della XI Consiliatura del CNEL per il 22 settembre 2023.

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, conseguente e/o collegato a quelli sopra citati, comunque lesivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

FATTO

1.- I dati di fatto sono noti; pertanto, per non tediare il Giudicante, ci si permette di rinviare al ricorso introduttivo. Occorrere solo ricordare, ai fini dei presenti motivi aggiunti, che



l'odierna ricorrente, dopo aver chiesto inutilmente, l'accesso agli atti del procedimento, ha proposto ricorso, notificato alla Presidenza del Consiglio il 26 maggio 2023, contro l'elenco dei rappresentanti delle categorie di beni e servizi nei settori pubblico e privato da nominarsi presso il CNEL per il quinquennio 2023-2028 (**all. 2, ricorso principale**). Dall'elenco, infatti, si apprendeva che il numero dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL veniva incomprensibilmente e immotivatamente ridotto rispetto a quello delle consiliature precedenti, in favore di sigle prive di significativa rappresentanza, quali gli odierni controinteressati. Era del tutto evidente, pertanto, come la scelta governativa prescindeva dagli stringenti requisiti che la normativa di settore imponeva, oltre a porsi in netto contrasto con i principi costantemente enunciati dalla giurisprudenza amministrativa di vertice in materia. In particolare, i seggi riconosciuti alla CGIL venivano ridotti da n. 7 a n. 6, come anche il numero dei rappresentanti delle altre OO.SS. maggiormente rappresentative, precisamente la CISL da n. 6 a 5 e la UIL da 3 a 2. Il ricorso della CGIL si aggiungeva a quelli già proposti da CISL, UIL e CONFAEL.

2.- In data 11 luglio 2023 si teneva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'audizione delle organizzazioni che, come la CGIL avevano reagito alla soppressione dei loro rappresentanti in seno al Consesso di cui si discute. Tuttavia, la riunione si è tenuta senza un effettivo contraddittorio, in quanto gli inviati non avevano potuto prendere visione delle repliche dei controinteressati ai ricorsi presentati.

3.- Nessuna notizia perveniva in merito al ricorso. Tuttavia, in data 7 settembre 2023, il ricorrente leggeva sul sito del CNEL che il Consiglio dei Ministri aveva adottato il decreto di nomina dei 48 membri delle categorie produttive, avendo *“deliberato la riezione dei ricorso presentati da CGIL, CISL, Confatel e UIL”*. Non solo, con comunicazione inviata alle OO.SS. in data 12 settembre 2023, il presidente del CNEL, rendeva noto che il 22 settembre successivo si sarebbe svolta la cerimonia di insediamento della XI Consiliatura dell'Ente.

4.- Da qui, la proposizione del ricorso della CGIL, pendente dinanzi a codesto ecc.mo Tribunale con R.G. n. 12598/2023. Con detto ricorso, l'associazione sindacale ricorrente lamentava la mancata assegnazione alla sigla sindacale ricorrente di n. 7 posti nell'elenco dei rappresentanti del costituendo CNEL per il quinquennio 2023-2028, con conseguente lesione della rappresentatività del sindacato e ripercussione sugli equilibri interni al CNEL ai fini della capacità e della possibilità di incidere sull'attività, pareri e decisioni assunte dal Consiglio. Inoltre, denunciava la grave violazione del principio del contraddittorio, con



conseguente lesione del diritto di difesa per violazione dell'art. 4, co. 7, l. 936/1986 dell'art. 2, co. 1, L.241/1990. Infine, evidenziava l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, sviamento.

5.- In data 3 ottobre 2023, veniva notificato, dopo che erano abbondantemente trascorsi i termini per la decisione, il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 settembre 2023, con il quale con il quale veniva respinto il citato ricorso presentato dalla CGIL, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (**all. 1**).

Contro tale provvedimento, illegittimo e profondamente ingiusto, l'associazione sindacale ricorrente propone

MOTIVI AGGIUNTI

In via preliminare, atteso che il provvedimento impugnato con motivi aggiunti è atto strettamente connesso ai provvedimenti gravati con il ricorso originario, con il presente ricorso si deduce l'illegittimità del predetto provvedimento per illegittimità derivata, rimandandosi espressamente ai motivi di diritto del ricorso principale, che costituiscono, quindi, parte integrante del presente atto, da intendersi qui richiamati e trascritti, e dal cui accoglimento consegue l'illegittimità, anche in via derivata, dell'atto oggi impugnato. Evitiamo la trascrizione dei motivi di primo grado, non solo per non tediare il Giudicante, ma, soprattutto, in applicazione del principio, oggi codificato nell'art. 3 c.p.a., di sinteticità degli atti.

DIRITTO

I MOTIVO: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 97 e 111 Cost.; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 CEDU; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 della l. n. 241/1990; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare degli artt. 4, co. 4, 6 e 7. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare, violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, difetto e/o carenze istruttorie, erronea valutazione e/o travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, illogicità, irragionevolezza. Difetto di motivazione.

I.1. Il provvedimento impugnato si pone in palese violazione delle disposizioni in epigrafe e, in particolare, dell'art. 4, commi 4, 6 e 7 della L. 936/1986: *in primis*, per omessa trasmissione da parte della Presidenza del Consiglio alla CGIL della documentazione pervenuta all'amministrazione dalle organizzazioni controinteressate nei trenta giorni



successivi alla notifica del ricorso ex art. 4, co. 6, l. 936/1986; *in secundis*, per la mancata comunicazione entro i termini di legge – 45 giorni ex art. 4, comma 7, l. 936/1986 – del provvedimento concernente la decisione in ordine al ricorso presentato da CGIL, provvedimento oggetto della presente impugnazione in quanto illegittimamente tardivo – comunicato in data 03.10.2023 (**all. 1**) - con conseguente violazione del principio di parità delle parti nonché effettiva e gravissima lesione sia del diritto di contraddittorio che dello stesso diritto di difesa dell'odierna ricorrente, in aperto contrasto con una pluralità di principi e disposizioni di rango costituzionale, europeo e comunque primario; terzo e ultimo motivo, ma non per importanza, la palese violazione dell'art. 4, comma 7, l. 936/1986, nella parte in cui prevede che il ricorso sia deciso “*con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri*”, mentre il provvedimento oggi impugnato trattasi di un decreto emesso dal Presidente della Repubblica in palese violazione delle norme procedurali anzidette.

Il provvedimento oggi impugnato, pertanto, risulta illegittimo e merita di essere annullato.

*

II MOTIVO: violazione dell'artt. 39 e 99 Cost.; violazione e/o falsa applicazione del T.U. sulla rappresentanza del 10.01.2014; violazione e/o falsa applicazione della legge n. 936/1986, in particolare violazione del principio di maggiore rappresentatività ex artt. 2, co. 1, 3 e 4; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche, in particolare irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, sviamento, difetti dei presupposti di fatto e di diritto.

II.1. Le considerazioni riportate nel provvedimento oggi impugnato risultano del tutto prive di fondamento, alla luce della stessa disciplina ivi richiamata.

La violazione di legge e l'eccesso di potere per assoluto difetto di istruttoria e di motivazione di cui in epigrafe emerge con tutta evidenza dall'affermazione contenuta nel provvedimento secondo la quale l'inserimento di candidati designati da altre organizzazioni sindacali sarebbe scaturita dalla “*scelta*” della Presidenza del Consiglio dei Ministri “*di ampliare la platea del CNEL*”. E' di tutta evidenza, però, che la scelta non è stata quella di aumentare il numero dei membri del Consesso – che è rimasto lo stesso - ma di sopprimere la rappresentanza delle OO.SS. più rappresentative. Non di “*ampliamento*”, quindi, bensì di un arbitrario taglio.



Ciò detto, affrontando il tema della rappresentatività occorre tenere ben presenti le differenze esistenti tra il concetto di “rappresentatività a scopo istituzionale” – che riguarda le attività svolte dalle parti sociali, appunto, all’interno di organi istituzionali (e, quindi, ad es. il loro coinvolgimento nel Cnel, in sede ministeriale o da parte degli enti previdenziali) – e la “rappresentatività a fini contrattuali”, relativa, invece, ai diritti ed alle prerogative alle stesse spettanti nell’ambito dell’attività negoziale e, in senso lato, sindacale.

La misurazione della rappresentatività istituzionale avviene in generale secondo il modello previsto dell’art. 99 Cost. per il Cnel. A tal fine, la l. n. 936/1986 (art. 4 co. 5) fa riferimento, in particolare, al *«grado di rappresentatività con particolare riguardo all’ampiezza ed alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro»*. Ciò posto, nel ragionamento svolto nel decreto oggi impugnato non emerge una valutazione effettiva di tali elementi con riguardo alle singole sigle, salvo richiamare genericamente le controdeduzioni formulate da Confedir, Unione Sindacale di Base (USB), Confintesa e Cisl secondo cui il riconoscimento di sei rappresentanti all’interno del CNELE fa sì che la CGIL sia adeguatamente rappresentata nel pieno rispetto del principio pluralistico e del principio di proporzionalità.

Ora, vero è che i dati numerici indicativi della rappresentatività non devono essere applicati in modo rigidamente aritmetico o proporzionale al fine di consentire il corretto bilanciamento tra il principio di rappresentatività e quello pluralistico, ma è altresì vero che l’ammissione e/o l’incremento dei seggi in favore delle sigle sindacali odierne controinteressate minano l’effettiva rappresentatività come reale capacità di svolgere azione di tutela degli interessi dei lavoratori, attestato dalla negoziazione e sottoscrizione di contratti collettivi che abbiano un’effettiva e ampia applicazione nei settori rappresentati.

E’ evidente che di questi criteri la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha tenuto conto al fine della corretta ripartizione dei seggi del CNELE con riguardo a quelli spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori.

II.2. In simili contesti, il principio pluralistico ampiamente richiamato nel decreto può costituire solo un correttivo al principio di proporzionalità ma *“lo ‘stacco’ di rappresentatività non può essere colmato invocando il pluralismo, nel senso che l’esigenza di assicurare in seno all’organo collegiale la rappresentanza degli interessi delle varie categorie deve contemperarsi con il principio di proporzionalità, che postula la selezione*



delle associazioni più rappresentative in termini di consistenza della struttura organizzativa e dell'attività sindacale svolta” (cfr. Cons. Stato n. 537/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Ora, sul punto, il provvedimento impugnato è contraddittorio, poiché prima l'Amministrazione richiama e dichiara di aver tenuto conto di tutti gli elementi utili al fine di individuare le organizzazioni maggiormente rappresentative *“ritenuto che la nomina dei componenti del CNEL deve ricadere su soggetti appartenenti alle organizzazioni maggiormente rappresentative degli interessi delle imprese, dei professionisti e dei lavoratori, in particolare tenendo conto degli indici di rappresentatività desumibili dall'art. 4, comma 5 della legge n. 936 del 1986, fermo restando, in ogni caso, che il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione designante non può essere determinato con modalità meccanicistiche o mediante l'applicazione di criteri puramente aritmetici, dovendosi piuttosto valutare ogni elemento in concreto idoneo ad esprimere il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione, anche sotto il profilo qualitativo, al fine di assicurare il migliore funzionamento del CNEL; ritenuto che fi indici di cui all'articolo 4, comma 5, della legge n. 936 del 1986, che riguardano il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione dell'ambito del CNEL, con particolare riferimento all'ampiezza e alla diffusione delle strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro, devono essere tutti valutati, anche sul piano comparativo, ai fini del raggiungimento della maggiore rappresentatività” (all. 1), poi tali indici vengono disapplicati solo ed esclusivamente con riguardo alla sigla sindacale ricorrente, proponendo un'analisi prettamente numerica sulla base della quale l'Amministrazione giustifica l'intervenuta riduzione dei seggi *“la ricorrente ha una consistenza numerica di 5.195.710 iscritti, ha una diffusione territoriale in 20 regioni e 110 province di cui 10 coincidenti con le sedi regionali, ha sottoscritto 211 CCNL e risulta aver composto 522 controversie presso le Direzioni territoriali del lavoro; considerato che i predetti dati sono oggettivamente inferiori a quelli comunicati per la Consiliatura 2018-2023, che avevano determinato l'Amministrazione a nominare quali componenti del CNEL sette rappresentanti della CGIL”* (all. 1).*

L'Amministrazione sostiene che, con il ricorso ex art. 4 L. 936/1986, la CGIL abbia chiesto una mera rivalutazione degli elementi numerici riguardanti le diverse sigle sindacali ammesse al consesso del CNEL quando, sempre a parere dell'Amministrazione,



l'ammissione di tali sigle dimostra il corretto bilanciamento tra il principio di rappresentatività e quello pluralistico “*e, in tale prospettiva, l'individuazione dei rappresentanti delle sigle sindacali Usb, Ugl, Cisl, Confsal e Confintesa, nel complessivo numero di sei, pari a quello della sola Cgil, non appare irragionevole, essendo le predette organizzazioni comunque rappresentative di una larga parte di lavoratori e pensionati*” (all. 1).

Ma, contrariamente a quanto indicato per la CGIL, alcun dato numerico viene riportato per le citate sigle controinteressate – semplicemente “*organizzazioni comunque rappresentative di una larga parte di lavoratori e pensionati*”, così evidenziando una palese disparità di trattamento poiché tali indici, se tenuti in considerazione per la valutazione dell'assegnazione dei seggi alla ricorrente, devono essere applicati altresì per tutte le altre sigle.

Precisamente:

- USB: precedente Consiliatura 2018-2022 seggi 0, attuale previsione seggi 1 – all'attivo ha la sottoscrizione di 3 CCNL unitamente a CGIL, così evidenziando che, dunque, la stessa CGIL copre la rappresentatività di USB.

- UGL: precedente Consiliatura 2018-2022 seggi 1, attuale previsione seggi 1 – sigla priva di rivendicazione categoriale o economica, che persegue scopi di natura generale, rinuncia a rivendicazioni di tipo settoriali, associando lavoratori e pensionati. Ha all'attivo n. 87 CCNL sottoscritti applicati a oltre 6.000.000 lavoratori (dati riferiti al 2022).

- CISAL: precedente Consiliatura 2018-2022 seggi 1, attuale previsione seggi 1 – ha all'attivo n. 46 CCNL sottoscritti applicati a circa 718.273 lavoratori (dati riferiti al 2022). Con riguardo ai numeri nonché ai settori rappresentati, appare evidente che la stessa CGIL ricopre un ruolo maggiormente rappresentativo.

- CONFSAL: precedente Consiliatura 2018-2022 seggi 1, attuale previsione seggi 2 – attualmente ha sottoscritto 221 CCNL per una platea di appena 350.000 lavoratori. A ben vedere, poi, la già scarsa consistenza è inquinata dal fatto che rappresenta anche lavoratori autonomi, che hanno diritto a 9 distinti seggi (art. 2, comma 1, lett. b), l. 936/1986), pertanto non si comprende in base a quali criteri possano essere riconosciuti due seggi, uno in più rispetto alla precedente Consiliatura 2018-2022.

- CONFINTESA: precedente Consiliatura 2018-2022 seggi 0, attuale previsione seggi 1 – sigla sindacale presente esclusivamente nelle Funzioni Centrali con un numero di iscritti pari a 5.575 - ha all'attivo la sottoscrizione di n. 26 CCNL applicati a circa 1745 lavoratori (dati riferiti al 2022).



E' evidente che, nel caso di specie, è stato adeguatamente dimostrato che la categoria produttiva che le sigle sindacali sopra richiamate intendono rappresentare sono già rappresentate da altre sigle sindacali, elemento fondante per la rappresentanza che deve essere declinata non in rapporto alle singole Associazioni sindacali, ma in relazione a quella che viene icasticamente definita “voce produttiva” (id est, la “categoria produttiva” di cui all’art. 99 Cost.), poiché è in base a questo elemento che si pongono problemi di pluralismo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, del 3 maggio 2021, n. 3479).

II.5. Dunque, alla luce della correttezza dei dati adoperati ai fini della verifica del grado di rappresentatività delle già menzionate sigle sindacali e alla non arbitraria applicazione del principio del pluralismo al fine della distribuzione di seggi all’interno della categoria di riferimento, il presente ricorso merita accoglimento.

* * *

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Sulla sussistenza del periculum in mora

Per quanto riguarda ciò che attiene al *fumus* la scrivente difesa ritiene sufficienti i motivi adottati.

Per quanto riguarda il *periculum*, si evidenzia che lo stesso è evidentemente *in re ipsa* e chiaramente gravissimo per l’attuale ricorrente alla quale, a tutt’oggi, è stata limitata la rappresentatività, avendo con la riduzione della propria presenza meno capacità e possibilità di incidere sull’attività, pareri e decisioni assunte dal CNEL. Attività e pareri che una volta assunti, in base ad una composizione illegittima dello stesso, non sarebbero certo revocabili o annullabili una volta ripristinata la correttezza della composizione. Si pensi solo, in via esemplificativa, al delicato compito affidato da ultimo dal Governo al CNEL in tema di legge sul salario minimo. In presenza di forti contrasti, tra le forze politiche e le parti sociali, sull’opportunità di una legge sul salario minimo, il Governo ha affidato al CNEL il delicato compito di formulare un parere e quindi una proposta. Si tratta di tema relevantissimo per qualsiasi organizzazione sindacale, a maggior ragione per la CGIL, maggior sindacato italiano e favorevole alla introduzione ad una legge sul salario minimo. E’ evidente che la presa di posizione già pubblicamente manifestata, contraria all’emanazione di una legge sul salario minimo, ha ormai pregiudicato in modo irreparabile l’azione della sigla ricorrente, concretizzando un danno per la stessa. E’ evidente che per ogni ulteriore e successiva decisione assunta dal CNEL, in una composizione irregolare con la presenza



sottodimensionata della CGIL, si riproporrebbe la medesima problematica, con la conseguente produzione di tutti i suoi effetti politici ed istituzionali, non reversibili quando dovesse sopraggiungere, auspicabilmente, una decisione di accoglimento del presente ricorso da questo Ecc.mo Tribunale, e dovesse infine ripristinarsi una composizione regolare del CNEL.

In subordine, appare a questa difesa comunque necessaria una pronuncia cautelare “propulsiva”, anche eventualmente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., che a seguito del riesame dell’intera procedura selettiva, nel rispetto dei parametri e requisiti tutti qui esposti.

P.Q.M.

Voglia l’Ill.mo Tribunale Amministrativo del Lazio adito, previo accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare, accertare e dichiarare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati nonché, per l’effetto, annullarli, con ogni conseguenza reintegratoria e statuizione ripristinatoria come per legge.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Con ogni più ampia riserva.

Si produce:

A. Delibera di Segreteria Confederale rep. 20488 del 04.08.2021 e nomina ad amministratore e rappresentante legale rep. 20.489 del 04.08.2021 notaio Alfonso Colucci in Roma;

1 d.P.R. 8 settembre 2023 notificato in data 03.10.2023 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con prot. DICA 0028704 P-4.8.1.1.4 del 03.10.2023.

* * *

Ai sensi dell’applicazione della vigente normativa in materia di versamento del contributo unificato, in base al T.U. n. 115/2002 (come modificato dalle ll. nn. 311/2004, 122/2010 e 111/2011), si dichiara che i presenti motivi aggiunti non modificano il valore della controversia e che pertanto non sono soggetti al versamento contributo.

Bologna, 13 ottobre 2023

Avv. Prof. Franco Focareta

Avv. Domenico Fata